

# COMUNE DI PISCINA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI, DELLE ORDINANZE E DELLE DETERMINAZIONI COMUNALI .

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Art. 2**

### **Limiti edittali**

in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, i limiti edittali previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono individuati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 1.000,00.

## **Art. 3**

### **Applicazione delle disposizioni generali**

Alle violazioni delle ordinanze, dei regolamenti comunali e delle determinazioni dirigenziali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

## **Art. 4**

### **Sanzioni previste**

Per le violazioni alle norme dei regolamenti, ordinanze e determinazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da €25,00 a € 1.000,00.

salvo che le stesse non prevedano espressamente una sanzione differente. Qualora lo stesso fatto è previsto e punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima prevista.

Qualora l'atto od il regolamento non preveda specifiche sanzioni per le violazioni ai suoi precetti, e salvo che lo stesso non lo escluda esplicitamente, si applica la sanzione edittale di cui all'art. 2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono applicabili, come sanzioni accessorie esclusivamente quelle previste dal combinato disposto degli articoli 13 e 20, comma 3 e 4, della Legge n. 689/81, con le forme e le procedure previste dal capo 1 della stessa legge e dal D.P.R. 29,07,1982, n. 571.

Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso per tutte le violazioni previste al comma 1 del presente articolo, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente, l'importo così calcolato dovrà essere maggiorato con le eventuali spese di accertamento e di notifica e dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

Il pagamento effettuato in misura minore a quanto previsto dal comma 4, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendo l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 8, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati dal Comune di Piscina.

## **Art. 5**

### **Soggetti accertatori**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio della funzioni loro attribuite.

## **Art. 6**

### **Verbale d'accertamento**

La violazione di una disposizione, di un regolamento o di un'ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante redazione di verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- d) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- e) la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- f) l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; h) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido; i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- l) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- m) la sottoscrizione del verbalizzante e eventualmente dei soggetti cui la violazione è stata contestata immediatamente.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro i termini di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per i residenti all'estero.

Ferma la competenza sanzionatoria generale o specifica di cui all'articolo precedente, copia del verbale viene trasmesso al Comando di Polizia Locale, che cura la gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivamente all'irrogazione della sanzione.

Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.

## **Art. 7**

### **Rapporto all'autorità competente**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, il comando, l'ufficio, o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco ovvero al dirigente o responsabile incaricato ai sensi dell'articolo successivo:

- a) l'originale del verbale d'accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

## **Art. 8**

### **Opposizione ai verbali di accertamento**

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente articolo 7 del presente Regolamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di notifica personale, raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo, il luogo la data e l'ora in cui avverrà l'audizione da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene a prescindere dalla presenza o meno del richiedente. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo del Comune di Piscina oppure mediante posta elettronica certificata ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in quest'ultimo caso ai fini del computo dei termini previsti per proporre ricorso, lo stesso si intende presentato il giorno della spedizione, farà fede il timbro postale.

## **Art. 9**

### **Ordinanza ingiunzione**

Nel caso di ricorso, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di proposizione, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8, esaminati gli scritti difensivi e la documentazione prodotta, se ritiene comunque fondato l'accertamento, respinge il ricorso, determina, con ordinanza

motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza, all'autore della violazione e agli eventuali obbligati in solido.

Nel caso in cui l'autorità competente di cui sopra non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso al verbale di accertamento, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 7 del presente regolamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza, all'autore della violazione nonché agli obbligati in solido oppure procede ai sensi del comma 2 di cui sopra.

Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'autorità competente, come individuata nel precedente articolo 7, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata comunque entro i limiti edittali previsti.

Con l'ordinanza di ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza d'ingiunzione, divenuta esecutiva, a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato quella principale. 6. Nell'ordinanza-ingiunzione devono essere sinteticamente richiamati gli elementi essenziali del verbale di accertamento, la somma da versare per la violazione, le modalità e il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà a riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità presso cui è possibile proporre ricorso.

## **Art. 10**

### **Reiterazione**

Nei casi di reiterazione specifica, se non vi è stata oblazione, con l'ordinanza ingiunzione deve essere applicata la sanzione pecuniaria non inferiore alla metà del massimo stabilito.

## **Art. 11**

### **Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione**

Gli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'autorità competente oppure possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace di Pinerolo

Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 e successive modifiche.

## **Art. 12**

### **Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**

Gli interessati qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere

all'autorità competente, di cui all'art. 7 del presente regolamento, il pagamento rateale della sanzione nei modi e nelle forme previste dall'art. 26 della Legge 689/1981 ovvero da regolamenti locali con essa non confliggenti. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE non è superiore ai 7.500 (settemila/500) Euro.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre i termini comminati per il pagamento della violazione contenuta nel verbale di accertamento o nell'ordinanza ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta, tale provvedimento sarà emanato dall'autorità competente con proprio atto da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta di rateizzazione.

Non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importi non superiori ai 100,00 Euro (cento/00), spese di procedimento escluse.

La rateazione non è ammessa qualora da parte del trasgressore, o del soggetto richiedente, esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare.

### **Art. 13**

#### **Termini**

Fatti salvi quelli previsti all'articolo 8, i termini delle varie fasi del procedimento sono:

- a) pagamento del verbale: 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
- b) ricorso avverso il verbale: 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
- c) opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero pagamento della medesima: 30 giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo;
- d) richiesta di ammissione a rateizzazione: entro i termini previsti per il pagamento del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale sia divenuta esecutiva.